

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000781	15/04/2025

OGGETTO: AREA G.R.U.: Presa d'atto della deliberazione n. 307 del 31.03.2025 dell'A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari ad oggetto: "Convenzione tra Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari e Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari per prestazioni specialistiche in Genetica Medica".

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250000879 DEL 08/04/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE



DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 11 (undici) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 14/04/2025 15:48 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 15/04/2025 11:23 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 15/04/2025 13:30 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 15/04/2025 12:18 Luigi FRUSCIO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/04/2025**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 15/04/2025 13:46  
  
 Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dalla Direttrice Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

### **PRESO ATTO che:**

- con nota prot. n. 27996/2025, acquisita al protocollo generale con il nr. 27454 del 03.03.2025, la Direzione Generale dell'A.O.U. Policlinico Consorziato di Bari, per garantire la continuità assistenziale ai pazienti minori con patologia genetica rara, nelle more del reclutamento di nuove risorse, ha chiesto la disponibilità alla ASL BA a stipulare una Convenzione per prestazioni specialistiche pediatriche di Genetica Medica;
- con email del 17.03.2025 il Direttore del Dipartimento "Gestione Avanzata del Rischio Riproduttivo e Gravidanza a Rischio" ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione *de qua*;
- con nota prot. n. 27996 del 04.03.2025 la Direzione Strategica della ASL BA, acquisita la nota prot. n. 18914 del 06.03.2025 con cui il Direttore della U.O.C. di Genetica Medica ha individuato per l'attività richiesta la dott.ssa Emanuela PONZI, Dirigente Medico a rapporto esclusivo, ha riscontrato favorevolmente la richiesta dell'A.O.U. Policlinico alla stipula della convenzione;
- con nota prot. n. 18080 del 06.03.2025, assunta al prot. gen. con il nr. 29714/2025, l'A.O.U. Policlinico Consorziato di Bari ha trasmesso a questa Azienda lo schema di convenzione unitamente all'Atto di nomina a Responsabile al trattamento dei dati personali, ai fini della sottoscrizione digitale da parte del Direttore Generale ASL BA;

**ACQUISITA** la deliberazione n. 307 del 31.03.2025, trasmessa dall'A.O.U. Policlinico di Bari con pec del 01.04.2025, ad oggetto: "Convenzione tra Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari e Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari per prestazioni specialistiche in Genetica Medica";

**PRESO ATTO** che la convenzione in oggetto viene approvata secondo quanto previsto dagli artt. 89 e 91 del CCNL dell'Area Sanità del 23.01.2024 e dal Regolamento A.L.P.I. della ASL BA (deliberazione n. 177/2009 e n. 1652/2012) e che non comporta alcun onere di spesa per la ASL BA;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e confermate

- di prendere atto della convenzione stipulata tra la ASL BA e l'A.O.U. Policlinico Consorziiale di Bari, allegata alla presente deliberazione di cui ne forma parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto prestazioni specialistiche in Genetica Medica, secondo i termini e le modalità riportate nella medesima convenzione;
- di prendere atto della deliberazione n. 307 del 31.03.2025 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziiale Policlinico di Bari;
- di stabilire che l'attività oggetto della convenzione dovrà essere prestata dal Dirigente Medico specialista in Genetica Medica a rapporto esclusivo individuato dal Direttore di U.O.C. di Genetica Medica, in regime di attività libero professionale intramuraria, ai sensi degli artt. 89 e 91 del CCNL Area Sanità 23.01.2024, al di fuori dell'orario di servizio previsto dal CCNL di categoria, nei giorni e nelle ore che saranno concordati e nel rispetto della normativa sull'orario di lavoro, previa intesa con la Direzione del Dipartimento "Gestione Avanzata del Rischio Riproduttivo e Gravidanza a Rischio", al fine di assicurare prioritariamente lo svolgimento delle attività istituzionali;
- di prendere atto che la convenzione sarà valida per un (1) anno a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione dell'atto convenzionale, rinnovabile previa espressa richiesta e adozione di apposito atto deliberativo;
- di precisare che i compensi per le prestazioni di consulenza dovranno essere versati dall'A.O.U. Policlinico di Bari alla ASL BA secondo le condizioni e le modalità indicate nell'accordo;
- di precisare che gli importi rivenienti dall'attività professionale oggetto della convenzione, versati dall'A.O.U. Policlinico Consorziiale di Bari al lordo dell'IRAP, verranno iscritti al conto 764.125.00020 del Bilancio di Esercizio Annuale e verranno successivamente ripartiti con le modalità di cui all'art. 8, lettera J del Regolamento Aziendale ALPI (delibera n. 1652 del 26.09.2012);
- di prendere atto che l'attività oggetto della convenzione non comporta oneri a carico della ASL BA;
- di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale;
- di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Generale dell'A.O.U. Policlinico Consorziiale di Bari, al Direttore del Dipartimento "Gestione Avanzata del Rischio Riproduttivo e Gravidanza a Rischio", all'Area Gestione Risorse Finanziarie ed all'Area Gestione Risorse Umane, per i conseguenziali adempimenti.

## CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN GENETICA MEDICA

### TRA

l'**Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico di Bari** (in seguito denominata "Policlinico") - Partita I.V.A. 0484641720, con sede in Bari alla Piazza Giulio Cesare n. 11, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. Dott. Antonio Sanguedolce, domiciliato per la carica presso la sede del Policlinico stesso.

### E

l'**Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari** (in seguito anche denominata "Azienda"), Partita I.V.A.: 06534340721, con sede corrente in Bari al Lungomare Starita n.6, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante p.t., Avv. Luigi Fruscio, per la carica domiciliato presso la sede aziendale

Congiuntamente indicate "le Parti".

### PREMESSO CHE

- 1) Con nota del 27/02/2025 (prot. AOU 15826) il Policlinico, in considerazione della cessazione del servizio per quiescenza dei due Dirigenti Medici Specialisti in Genetica Medica in servizio c/o il P.O. Giovanni XXIII e nelle more del reclutamento di nuove risorse, nonché in considerazione del potenziamento della diagnosi precoce del Progetto "Genoma Puglia" ha avanzato richiesta all'Azienda al fine di stipulare apposita convenzione per prestazioni specialistiche;
- 2) Con nota del 04/03/2025 (prot. 27996, acquisita al prot. AOU 16951) l'Azienda ha comunicato il proprio assenso alla stipula della convenzione richiesta, precisando termini e condizioni, oggi trascritti nel presente accordo;

Tutto ciò premesso e considerato,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 (OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

Al fine di far fronte alle necessità evidenziate dal Policlinico e stante l'impossibilità momentanea

di far fronte alle suddette esigenze con il proprio personale, nonché al fine di garantire la preminente continuità assistenziale, il Policlinico autorizza l'Azienda ad espletare prestazioni specialistiche di Genetica Medica, da svolgersi per il tramite dei medici specialisti in Genetica Medica dipendenti dell'Azienda presso il P.O. Giovanni XXIII.

Di contro, l'Azienda autorizza i propri predetti medici specialisti, in servizio presso la U.O.C. Genetica Medica, ad espletare prestazioni specialistiche nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione.

In conformità alla richiesta formulata dal Policlinico e al riscontro dell'Azienda, meglio indicati in premessa ai punti 1) e 2), l'attività sanitaria ed assistenziale oggetto del presente accordo di convenzione consisterà in turni, da espletarsi presso il citato P.O, secondo le modalità meglio indicate al successivo art. 2 (modalità di espletamento).

A tal fine, il Policlinico autorizza il personale afferente alla U.O.C. Genetica Medica dell'Azienda ad accedere presso i propri locali ed uffici aziendali, ai fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione.

Il Policlinico assicura ai professionisti designati, tutti, le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, consentendo agli stessi l'accesso a qualunque informazione o documentazione necessaria, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

#### **ART. 2 (MODALITA' DI ESPLETAMENTO)**

L'attività di cui al precedente art. 1 verrà effettuata dai professionisti designati dal Direttore della U.O.C. Genetica Medica dell'Azienda, i quali concorderanno i turni da effettuare in considerazione della presente convenzione, con la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero Giovanni XXIII.

I turni oggetto della presente convenzione, saranno indicativamente da un minimo di n. 1 ad un massimo di n. 3 a settimana, salvo diverse esigenze aziendali, che potrebbero portare ad un incremento, ovvero decremento dei turni innanzi stimati.

La suddetta attività verrà effettuata dai professionisti designandi, fuori dall'orario di servizio,

dunque in regime extra-istituzionale, tenuto conto delle pause obbligatorie di riposo disciplinate dalla L. 161/2014 e di riposo giornaliero disciplinato dal D. Lgs. 66/2003 e delle disposizioni del c.c.n.l. Area Sanità, applicato, in materia di monte ore, e il cui rispetto è in capo ai professionisti che aderiscono alla convenzione e alla vigilanza e controllo del Direttore della U.O.C. Genetica Medica dell'Azienda a cui afferiscono i singoli professionisti.

Le prestazioni professionali saranno espletate nel rispetto dei limiti di quanto previsto dall'art. 91, comma 2 C.C.N.L. dell'Area Sanità 2019-2021.

#### **ART. 3 (ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE)**

I turni effettuati in espletamento di attività oggetto di convenzione, da parte dei singoli professionisti dell'Azienda interessati, saranno rendicontati con cadenza trimestrale dalle attestazioni del Direttore del P.O. Giovanni XXIII, controfirmate dal Direttore della U.O.C. Genetica Medica dell'Azienda.

La suddetta rendicontazione dovrà contenere, per ciascun professionista, la data di erogazione della prestazione, completa di ora iniziale e finale.

Ricevuta la rendicontazione completa di ogni dato e sottoscrizione, il Policlinico provvederà a valorizzare economicamente le prestazioni rese e ad emettere ordinativo NSO in favore dell'Azienda.

Successivamente l'Azienda provvederà ad emettere contestuale fattura (esente IVA ai sensi dell'art.10, comma 1, n. 18 del DPR 633/72).

#### **ART. 4 (ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI)**

Nell'espletamento dell'attività professionale oggetto della presente convenzione i professionisti coinvolti si impegnano ad osservare le norme di diligenza, correttezza e buona fede previste dalle leggi vigenti.

Ogni atto contrario alla diligenza richiesta, verrà tempestivamente segnalato dal Policlinico all'Azienda al fine di valutare ogni ed eventuale profilo disciplinare.

#### **ART. 5 (ADEMPIMENTI DEL POLICLINICO)**

Per le attività rese presso il Policlinico, quest'ultimo garantisce la copertura assicurativa della struttura nei confronti dei soggetti che operano all'interno della stessa.

Le attrezzature mediche saranno messe a disposizione del personale medico e sanitario a cura del Policlinico che ne garantisce la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **ART. 6 (CORRISPETTIVO)**

Il Policlinico corrisponderà all'Azienda il compenso/onorario orario di € 80,00 lordo onnicomprensivo.

Viene esclusa la corresponsione di ulteriori importi a qualsiasi titolo, anche a titolo di rimborso spese.

#### **ART. 7 (MODALITA' DI PAGAMENTO)**

La liquidazione delle fatture trimestralmente emesse dell'Azienda dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della fattura stessa.

L'Azienda provvederà a versare al personale interessato dalla presente convenzione le quote spettanti, dopo aver operato le ritenute previste dalle vigenti normative.

#### **ART. 8 (TUTELA DEI LAVORATORI)**

Le parti, nell'ambito delle rispettive competenze, devono attuare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, sorveglianza sanitaria e sorveglianza fisica, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, dal D. Lgs. n. 101/2020.

Le parti concordano che il soggetto beneficiario della prestazione deve garantire la congruità dei luoghi, delle attrezzature e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) alle normative vigenti e alle valutazioni dei rischi specifiche per le varie attività oggetto di contratto.

In caso di eventi pericolosi per persone o cose (esempio incendio, scoppio, allagamento, etc.) e in caso di evacuazione, nello svolgimento delle attività oggetto di contratto, il professionista deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Responsabile, presente e all'uopo autorizzato.

In caso di infortunio, nello svolgimento delle attività oggetto di contratto, il professionista deve

attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Policlinico è tenuto ad accertarsi che i professionisti che saranno coinvolti nella presente convenzione abbiano tutti frequentato il corso di formazione generale e specifica ex D.Lgs. 81/2008 e siano in possesso di relativa certificazione, in corso di validità.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto a fornire al professionista idonei dispositivi di protezione individuale in relazione alle proprie valutazioni dei rischi nonché alle misure di contenimento del contagio da virus COVID-19.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto, altresì, a fornire al professionista ogni informazione necessaria per il corretto svolgimento della prestazione concordata al fine di adottare ogni idonea misura di profilassi, compresa l'informativa sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione vigenti da attuare negli ambienti dedicati alle attività di interesse e alle procedure di gestione delle Emergenze. Deve inoltre, farsi carico di ogni attività di formazione e addestramento nei casi specifici non previsti dalle normali attività svolte dal professionista presso la sede ordinaria di lavoro.

#### **ART. 9 (IDONEITA' SPAZI E ASSICURAZIONE)**

Per le attività della presente convenzione, il Policlinico garantisce la piena conformità delle strutture e degli spazi messi a disposizione per l'espletamento delle prestazioni, nonché la copertura per i danni derivanti a terzi nella conduzione dei fabbricati, nei quali si svolge la prestazione nonché per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature.

Il Policlinico provvederà alla copertura assicurativa dei professionisti per danni ed infortuni eventualmente subiti nell'espletamento delle attività.

Il Policlinico si assumerà, altresì, la responsabilità per i rischi causati a terzi/utenti derivanti dai propri impianti e/o attrezzature.

L'assicurazione per colpa grave ovvero, laddove prevista, quella per la copertura della responsabilità erariale, resta a carico del professionista.

L'Azienda assume la copertura della responsabilità per il rischio di infortuni occorsi in itinere, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento del P.O. della Azienda coinvolto per l'attuazione delle attività assistenziali dedotte in convenzione, nonché per i rischi al mezzo aziendale eventualmente utilizzato dai professionisti per gli spostamenti da e verso il P.O. coinvolto per le medesime finalità.

L'Azienda garantisce che il personale impiegato nell'attività in essere abbia i requisiti professionali richiesti dalla vigente disciplina del Servizio Sanitario Nazionale operando nel rispetto della stessa.

#### **ART. 10 (PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI)**

Tutto il personale incaricato all'attività oggetto della convenzione è tenuto al segreto professionale. Tale personale è tenuto a mantenere strettamente riservate e confidenziali tutte le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento della consulenza in relazione a ciascun paziente trattato e alle sue condizioni di salute.

Le Parti dichiarano, per gli effetti di cui al Reg. EU 679/2016 e D. Lgs. 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., che il titolare del trattamento dei dati è il Policlinico.

Il Policlinico, a sua volta, nomina l'Azienda quale Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 4.8 e 28 del Regolamento (UE) 2016/649. La nomina avrà effetto a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e rimarrà in vigore per tutta la sua durata.

Le Parti sono tenute, tramite il personale coinvolto, e per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Reg. EU 649/2016 e del D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati e dei terzi, nonché al rispetto dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e di ogni altra disposizione normativa e regolamentare in materia, e a trattare i dati esclusivamente per le finalità previste dalle vigenti disposizioni normative e strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione, in ottemperanza ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza ivi previsti, ed a

prevedere tutte le misure di sicurezza necessarie al fine di garantirne la sicurezza, l'integrità e la disponibilità di tutti i dati ed in particolare di quelli particolari.

#### **ART. 11 (CONFLITTO DI INTERESSI E CORRUZIONE)**

Le parti per tramite dei soggetti coinvolti nell'attività dedotta in convenzione:

- si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis, L. 241/1990, del D.P.R. n. 62/2013 e della normativa di riferimento;
- rispettano le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- sono soggette all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio e prestano il consenso al trattamento dei loro dati personali, strettamente connesso ai compiti demandati.

Le parti si danno reciprocamente atto che presso i rispettivi siti istituzionali risultano pubblicati i PIAO – Sezione Rischi corruttivi e trasparenza e i Codici di Comportamento. Le stesse sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. n. 33/2013 ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

#### **ART. 12 (DURATA)**

La presente convenzione avrà validità annuale e decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione del presente atto di convenzione. Si fa salva la possibilità di recesso anticipato, mediante comunicazione formale da trasmettere all'altra Parte almeno 30 giorni prima, con le modalità di cui al periodo successivo.

Alla scadenza il presente accordo potrà essere rinnovato tramite comunicazione scritta tra le parti da notificarsi entro 60 giorni prima del termine di scadenza della stessa, mediante lettera raccomandata A.R. oppure a mezzo PEC agli indirizzi:

[direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it);

[protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it).

Il presente accordo cesserà di diritto, su richiesta della Direzione Sanitaria del Policlinico, nel caso

di cui si rilevi la presenza, tra i dipendenti del Policlinico, di soggetti in possesso dei requisiti per poter espletare l'attività oggetto del presente convenzionamento.

Fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente convenzione sarà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso di entrata in vigore di nuove normative nazionali e/o regionali che ne impediscano la prosecuzione.

#### **ART. 13 (FORO COMPETENTE)**

Per ogni eventuale controversia derivante dalla presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.

#### **ART. 14 (SPESE)**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 39 e 57 comma 5 e art.1 lett.b) del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese eventuali di registrazione, così come le spese di bollo, assolte virtualmente, sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7/8/1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria

Consorziale Policlinico di Bari

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Sanguedolce

ANTONIO  
SANGUEDOLCE  
01.04.2025  
14:27:15  
GMT+02:00



Per l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

Il Direttore Generale

Avv. Luigi Fruscio

FRUSCIO LUIGI





**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI**

Piazza G. Cesare, 11

70124 BARI

P. IVA e C. F. 04846410720

TEL. 0805595644

**DIREZIONE GENERALE**

**Bari,**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA  
PROVINCIA DI BARI  
LUNGOMARE STARITA N. 6  
P.Iva: 06534340721  
70123- Bari (Ba)**

**ATTO DI NOMINA**

**A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)

**PREMESSO CHE**

- L'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari (di seguito anche "Policlinico"), in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, è tenuta ad adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR") in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, ad adottare un modello organizzativo coerente con la predetta disciplina;
- In adempimento dell'art. 37, paragrafo 7) del GDPR si indicano di seguito i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (di seguito anche "RPD").
  - Sede: Ufficio per la Protezione dei dati personali
  - Telefono: 080/5592506
  - Email: [rp.d.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:rp.d.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it)
- La legge consente di designare come responsabili del trattamento soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal corpus normativo privacy e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
- Tra l'A.O.U.C. Policlinico di Bari e l'ASL Bari è stata stipulata una convenzione interaziendale avente ad oggetto "prestazioni specialistiche in genetica medica", approvata con Delibera di cui il presente atto di nomina a responsabile del trattamento dati personali, forma parte integrante e sostanziale;
- L'esecuzione del contratto stipulato tra il Policlinico e l'ASL suddetta comporta la necessità per il soggetto contraente di dover procedere al trattamento dei dati personali per conto e nell'interesse del Policlinico;
- La formalizzazione della nomina a Responsabile del trattamento è indispensabile a legittimare le operazioni di trattamento dei dati connesse all'adempimento degli obblighi contrattuali e all'esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite;
- Ai Responsabili del trattamento l'accesso ai dati è rigorosamente limitato ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti assegnati e connessi all'espletamento di quanto contrattualizzato.

**IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, A.O.U.C. Policlinico di Bari (P.IVA: 0484641720), con sede in Bari alla P.zza Giulio Cesare n. 11, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante e pro tempore, dott. Antonio Sanguedolce, con il presente atto**

**NOMINA**

**L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari (P. IVA: 06534340721), con sede corrente in Bari, al Lungomare Starita n. 7, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore, Avv. Luigi Fruscio, quale Responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 del GDPR per tutti i trattamenti connessi all'esecuzione delle prestazioni dedotte nella delibera/contratto stipulato con il Policlinico.**

**Il Responsabile del trattamento si impegna a:**

- procedere al trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto delle previsioni legislative nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, attenendosi ai principi di cui al capo II del GDPR;

- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- **dichiara** di attenersi ai compiti e alle istruzioni, qui di seguito specificate, i cui contenuti costituiscono parte sostanziale e integrante del sopracitato contratto stipulato tra il Policlinico e l'ASL Bari.

### COMPITI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**Il Responsabile del trattamento** – per quanto di sua competenza in relazione al contratto stipulato col Titolare - **dovrà garantire che i dati siano:**

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e, ove necessario, aggiornati (i dati inesatti dovranno essere opportunamente e tempestivamente cancellati e/o rettificati);
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- conservati per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento della finalità per i quali sono trattati e nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative predisposte dal Policlinico.

**Il Responsabile del Trattamento si impegna, inoltre, a:**

- attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento qui indicate o che saranno successivamente comunicate;
- adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è stato effettuato conformemente agli obblighi imposti dal GDPR e nel rispetto di quanto previsto dalla presente nomina;
- adottare tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento ex art. 32 GDPR, tenendo conto della natura dei dati e della finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. A tale scopo dovrà assicurare - in particolare e su base permanente - la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi.  
Nell'ipotesi di difficoltà nell'adozione di tali misure, dovrà tempestivamente informare il Titolare del trattamento ed essere parte proattiva nell'individuazione delle soluzioni più confacenti al caso concreto;
- garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali; nell'ipotesi di un'eventuale violazione di dati, dovrà darne immediata comunicazione al Titolare e al RPD collaborando con costoro al fine di adempiere agli obblighi di notificazione alle Autorità competenti e di comunicazione della violazione agli interessati (c.d. Data Breach - ex artt. 33 e 34 GDPR);
- predisporre misure tecniche e organizzative atte a garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento dell'interessato;
- garantire l'assoluta riservatezza dei dati trattati a qualsiasi titolo nonché rispettare i divieti di comunicazione e diffusione dei dati trattati nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare del trattamento e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti;
- non utilizzare i dati cui abbia accesso per finalità incompatibili con l'oggetto del contratto;
- redigere e implementare il Registro dei trattamenti relativamente alle attività contrattualmente stabilite (ex art. 30 GDPR), provvedendo a fornire al Titolare del trattamento e al RPD le informazioni e la documentazione eventualmente richieste;
- comunicare immediatamente al Titolare del trattamento e al RPD gli eventuali nuovi trattamenti che fosse necessario intraprendere per l'adempimento delle prestazioni contrattuali;
- garantire che qualsiasi iniziativa ad impatto privacy, connessa alla fornitura affidata, venga progettata nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali (**privacy by design**) e siano a tal fine previste le più opportune misure tecniche e organizzative atte a garantire che i dati personali siano trattati sistematicamente – per impostazione predefinita - in sicurezza ed esclusivamente per le finalità previste dal singolo trattamento (**privacy by default**);
- su richiesta scritta del Titolare, collaborare con il Titolare e con il RPD nel valutare l'impatto dei nuovi trattamenti sulla protezione dei dati (PIA, ex art. 35 GDPR) e, qualora l'esito della PIA denoti un elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche supportare il Titolare relativamente alle attività di consultazione preventiva ex art. 36 GDPR;
- Assistere il titolare del trattamento e/o il RPD per quanto di propria competenza, in relazione all'assolvimento degli obblighi di informativa e raccolta del consenso.

- su richiesta scritta del Titolare assistere il Titolare del trattamento e/o il RPD nel garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto dell'obbligo di dar seguito alle richieste dell'interessato per l'esercizio dei suoi diritti;
- nominare i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua autorità (art. 2 quaterdecies D.Lgs. 196/ 2003 (Codice Privacy), come modificato dal D.Lgs. 101/2018), fornendo agli stessi informazioni adeguate ed istruzioni dettagliate impegnandosi, altresì, a vigilare sul corretto operato degli stessi. Eserciterà, a tal fine, ogni più idonea attività di controllo e verifica affinché le disposizioni impartite siano correttamente eseguite, segnalando prontamente ogni eventuale caso di trasgressione al Titolare del trattamento;
- adottare misure atte a garantire che i propri soggetti autorizzati rispettino gli obblighi di riservatezza e di non divulgazione dei dati di cui siano venuti a conoscenza a seguito dello svolgimento degli obblighi contrattuali, anche successivamente al termine del mandato;
- su richiesta scritta del Titolare, comunicare ai Referenti del Policlinico e al RPD, i dati identificativi dei soggetti autorizzati che avranno accesso ai locali del Policlinico;
- individuare e nominare per iscritto, in caso di trattamenti effettuati con strumenti elettronici, le figure di "Amministratore di Sistema" comunicando - su richiesta scritta del Titolare - al RPD e alla Struttura aziendale competente i dati identificativi di coloro che avranno accesso ai sistemi informativi del Policlinico nonché le funzioni ad essi attribuite;
- collaborare attivamente con il Responsabile dell'Ufficio Informatico del Titolare e gli Amministratori di sistema affinché sia sempre verificata e/o aggiornata la sussistenza dei profili autorizzativi per l'accesso ai sistemi necessari per l'adempimento delle prestazioni contrattuali;
- fornire al Titolare e al RPD, a semplice richiesta scritta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire loro di svolgere efficacemente la propria attività di verifica;
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art.28 del GDPR, consentire e contribuire alle attività di revisione, incluse le attività ispettive, realizzate dal titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato secondo modalità da concordare tra le parti al fine di effettuare verifiche in ordine alle modalità di trattamento e all'applicazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
- provvedere, alla scadenza naturale del contratto, nonché in caso di risoluzione o recesso anticipato dal medesimo, alla restituzione dei dati, ovvero alla distruzione degli stessi in ossequio alle istruzioni specifiche che verranno comunicate dal Titolare, fatte salve le prescrizioni delle Autorità competenti. Di tali operazioni dovrà essere data comunicazione al Titolare e al RPD;

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere, se necessario, alla nomina dei Sub Responsabili tenendo presente che, in tal caso, il sub responsabile dovrà:

- possedere i requisiti richiesti dall'art. 28 GDPR;
- offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'interessato;
- essere assoggettato agli stessi obblighi in capo al responsabile del trattamento derivanti dalla presente nomina.

Resta inteso che il Responsabile dovrà comunque vigilare sul corretto operato del sub responsabile, garantendo il rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali.

In ogni caso l'ASL BA si impegna a vincolare contrattualmente il sub responsabile al rispetto della massima riservatezza nell'esecuzione delle operazioni affidategli, nonché delle stesse istruzioni impartitegli dal Policlinico e delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali, secondo i disposti del Regolamento UE 2016/679 consapevole che *"...qualora l'altro responsabile di trattamento ometta di adempiere i propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile."*

La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, alle vicende del rapporto contrattuale di cui in premessa e si intenderà revocata di diritto in caso di risoluzione e/o di qualsiasi altra vicenda estintiva del rapporto stesso.

Le parti convengono che tutte le comunicazioni relative all'adempimento del GDPR e/o del presente documento avverranno per il tramite dei rispettivi RPD.

**Una copia del presente atto di nomina deve essere restituita all'ufficio proponente da allegare agli atti contrattuali.**

Il Titolare del trattamento  
A.O.U.C. Policlinico di Bari  
Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Sanguedolce



ANTONIO  
SANGUEDOLCE  
01.04.2025  
14:27:15  
SMT/02-00

Il presente docu  
dell'A.O.U. Poli

Per conoscenza e accettazione  
Il Responsabile del trattamento  
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari  
Il Direttore Generale  
Avv. Luigi Fruscio



sponsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'ex Art 28 del GDPR" REV05\_11\_02\_2020 è proprietà  
è vietata ogni forma di divulgazione non espressamente autorizzata.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali




**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Umane	Area Gestione Risorse Finanziarie
Dipartimento Gest. Avanzata Rischio Riproduttivo	

**PROPOSTA N.RO 20250000879 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250000781 DEL 15/04/2025**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Napoleone Annamaria	 Firmato digitalmente il 14/04/2025 09:48
Dirigente PTA	Attorre Cosimo	 Firmato digitalmente il 14/04/2025 13:41
Direttore/Responsabile di Struttura	Quaranta Anna Maria	 Firmato digitalmente il 14/04/2025 13:49